

Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2022, n. 5-4522

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 780 del 20 marzo 2021 "Attuazione dell'articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77 – rifinanziato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145". Disposizioni attuative, in materia di prevenzione del rischio sismico.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

con l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*", sono stati approvati i criteri per l'individuazione delle zone sismiche e la formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza stessa;

con la D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010 e la successiva D.G.R. n. 6-887 del 30/12/2019, è stato aggiornato ed adeguato l'elenco delle zone sismiche del Piemonte, secondo le indicazioni disposte dalla Ordinanza n. 3274/2003 e dalla successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, mentre con la D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e la successiva D.G.R. n. 65-7656 21/05/2014, attualmente vigente, sono state aggiornate le procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico;

con il Decreto Legge 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009, n. 77 e, in particolare, con l'art. 11, è stato istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico per il periodo 2010-2016 atto a finanziare studi di microzonazione sismica ed interventi sugli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante;

con successive Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato disciplinato l'utilizzo delle risorse per le singole annualità;

con appositi provvedimenti sono stati gestiti i contributi del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, destinati alla Regione Piemonte, di cui alla Legge n. 77/2009 per le annualità 2010-2016.

Premesso, inoltre, che:

con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" sono state rifinanziate le linee di intervento previste nell'art. 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39;

l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 marzo 2021, di attuazione della Legge n. 77/2009, stabilendo le risorse a livello nazionale relative al rifinanziamento previsto dalle Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le annualità 2019-2020-2021, in particolare, prevede che:

all'articolo 2, comma 1 ed all'articolo 7, risultano finanziabili, studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza e abachi regionali per la microzonazione sismica, (comma 1, lettera a), e che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sono finanziabili interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 3 dell'OPCM n. 3274/2003 ed alle deliberazioni regionali di recepimento dell'OPCM stessa;

all'articolo 17, comma 5, i contributi non possono essere destinati ad opere o edifici che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità, che siano realizzati dopo il 1984 e che siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico dopo il 1984;

all'articolo 2, i contributi sono destinati a studi o ad edifici situati in Comuni nei quali l'accelerazione al suolo "ag", così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018, sia maggiore o uguale a 0,125g come riportati all'Allegato 7 della stessa Ordinanza;

all'articolo 2, comma 6, è possibile destinare una somma complessiva non superiore al 2% della quota assegnata per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi.

Preso atto che:

con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 giugno 2021, pubblicato sulla G.U. 193 del 13.08.2021, i fondi relativi alle annualità 2019-2020-2021 sono stati ripartiti fra le varie regioni ed al Piemonte sono stati assegnati contributi pari a € 129.902,03 per indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza e abachi regionali per la microzonazione sismica, e a € 1.051.025,52 per interventi su edifici;

con nota del Dipartimento di Protezione Civile DPC/ABI/38015 del 2.9.2021, registrata al prot. regionale n. 40718 del 03.09.2021 è stato comunicato il trasferimento a favore della Regione Piemonte della somma complessiva di € 1.180.927,55 relativa ai contributi dell'annualità 2019-2020-2021.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Sismico:

al fine di recepire la suddetta Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 marzo 2021, di attuazione della Legge n. 77/2009, risulta necessario:

- definire i criteri e modalità attuative, nel rispetto delle indicazioni dell'Ordinanza stessa, ai fini della sua attuazione a livello regionale;

- proseguire le azioni di prevenzione finanziate dall'articolo 11 della Legge 24/06/2009, n. 77 secondo le modalità previste dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 marzo 2021 che stabilisce le risorse, i criteri di utilizzo delle stesse e gli elenchi dei Comuni che possono beneficiare dei finanziamenti;

- approfondire ulteriormente gli aspetti relativi alla pericolosità sismica del territorio regionale anche attraverso studi di microzonazione sismica e contestuale analisi della Condizione Limite per l'Emergenza;

- utilizzare come criterio per individuare i Comuni destinatari dei contributi per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e contestuale analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, in analogia con la gestione delle precedenti annualità della programmazione 2010-2016, la rilevanza socio-economica delle aree, con particolare riferimento alla popolazione residente, verificata preliminarmente la sussistenza delle condizioni minime necessarie, vale a dire la disponibilità di un Piano di Protezione Civile o Piano di Emergenza e di un PRGC adeguato al Piano Assetto Idrogeologico (PAI) o comunque di un quadro del dissesto condiviso con le strutture tecniche regionali;

- prevedere di destinare i contributi per interventi strutturali esclusivamente agli edifici e opere infrastrutturali strategiche di proprietà pubblica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021, al fine di migliorare la sicurezza sismica delle strutture pubbliche caratterizzate da elevata vulnerabilità ed esposizione;

gli abachi per la valutazione delle amplificazioni litostratigrafiche riportati negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" (ICMS- 2008), che rappresentano il riferimento nazionale per gli studi di microzonazione sismica, derivano da un modello generale predisposto per l'intero territorio italiano che non può tenere conto delle specificità regionali e delle complessità locali e pertanto si ritiene opportuno provvedere alla predisposizione di abachi regionali, utilizzando le modalità previste all'art. 7 dell'Ordinanza 780/2021;

per quanto concerne gli interventi di miglioramento sismico o di eventuale demolizione e ricostruzione degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico di proprietà pubblica, come indicato all'art. 2, comma 1, lettera b), il Settore Sismico invierà ai Comuni ed alle Province dei territori di cui all'Allegato A, specifico invito ad inoltrare richiesta di candidatura; sulla base delle candidature pervenute, il Settore Sismico predisporrà un elenco degli interventi adottando i criteri di priorità previsti nell'Ordinanza stessa, integrati dall'indice di rischio risultante dalle verifiche sismiche; le tempistiche per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021 verranno definite nel provvedimento di approvazione dell'elenco degli interventi, in analogia con le precedenti annualità della programmazione 2010-2016.

Ritenuto, pertanto, di stabilire, con riferimento ai fondi relativi alle annualità 2019-2020-2021 di cui all'articolo 11 della Legge n. 77/2009 ed al fine di dare attuazione all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021:

1. di proseguire l'attività a favore degli approfondimenti sulla pericolosità sismica del territorio regionale anche attraverso studi di microzonazione sismica e la predisposizione di abachi regionalizzati per amplificazioni litostratigrafiche, contestualmente agli interventi su edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico, in coerenza con quanto disposto dall'Ordinanza stessa che stabilisce anche le risorse, i criteri di utilizzo delle stesse e gli elenchi dei Comuni che possono beneficiare dei finanziamenti, come riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

2. di demandare, anche in continuità con la gestione delle precedenti annualità, al Settore Sismico della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione dei provvedimenti per l'attuazione sul territorio regionale delle azioni previste dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 780/2021, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

2.1. si utilizza quale criterio per individuare i Comuni destinatari dei contributi per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e contestuale analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, in analogia con la gestione delle precedenti annualità della programmazione 2010-2016, la rilevanza socio-economica delle aree, con particolare riferimento alla popolazione residente, verificata preliminarmente la sussistenza di condizioni minime necessarie, vale a dire che i Comuni devono disporre di un Piano di Protezione Civile o Piano di Emergenza e di un PRGC adeguato al Piano Assetto Idrogeologico (PAI) o comunque di un quadro del dissesto condiviso con le strutture tecniche regionali;

2.2. il Dirigente del Settore Sismico, quale responsabile del procedimento, provvede all'approvazione dell'elenco dei Comuni beneficiari dei contributi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a) per studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza;

2.3. i contributi per interventi strutturali sono destinati esclusivamente ad interventi di miglioramento sismico o di eventuale demolizione e ricostruzione di edifici ed opere infrastrutturali strategiche di proprietà pubblica, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021, al fine di migliorare la sicurezza sismica delle strutture pubbliche caratterizzate da elevata vulnerabilità ed esposizione;

2.4. il Dirigente del Settore Sismico, quale responsabile del procedimento, provvede all'approvazione degli elenchi relativi agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021, per gli edifici e le opere infrastrutturali di interesse strategico e di proprietà pubblica, in base alle candidature inviate dai comuni, adottando i criteri di priorità previsti nell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021, integrati dall'indice di rischio risultante dalle verifiche sismiche, nel termine di 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande;

2.5. il Dirigente del Settore Sismico, quale responsabile del procedimento, provvede, altresì, alla definizione, nello stesso provvedimento di approvazione di cui al precedente punto, delle tempistiche per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza n. 780/2021, in analogia con le precedenti annualità della programmazione 2010-2016;

2.6. così come previsto dall'articolo 2, comma 6 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021, sarà utilizzata una somma complessiva non superiore al 2% della quota assegnata, per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi.

Visti:

- la Legge regionale 27 dicembre 2021 n. 35 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2022”;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 780 del 20 marzo 2021 “Attuazione dell’articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77 - finanziato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145”, in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico;
- il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 giugno 2021, pubblicato sulla G.U. 193 del 13.08.2021 “Ripartizione relativa all’annualità 2019, 2020 e 2021 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall’Ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, adottata in attuazione dell’articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura con le risorse finanziarie destinate alla Regione Piemonte dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021 corrispondenti a complessivi € 1.180.927,55, interamente incassate dalla Regione Piemonte, iscritte alla Missione 09, Programma 0901, capitoli 227252, 153111 e 118551 del bilancio gestionale 2021/2023, esercizi 2022 e 2023, accertate e impegnate con determinazione dirigenziale n. 2021/3817.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. 14/06/2021, n. 1-3361.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di Legge,

delibera

di stabilire, con riferimento ai fondi relativi alle annualità 2019-2020-2021 di cui all’articolo 11 della Legge n. 77/2009 ed al fine di dare attuazione all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021:

1. di proseguire l’attività a favore degli approfondimenti sulla pericolosità sismica del territorio regionale anche attraverso studi di microzonazione sismica e la predisposizione di abachi regionalizzati per amplificazioni litostratigrafiche, contestualmente agli interventi su edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico, in coerenza con quanto disposto dall’Ordinanza stessa che stabilisce anche le risorse, i criteri di utilizzo delle stesse e gli elenchi dei Comuni che possono

beneficiare dei finanziamenti, come riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

2. di demandare, anche in continuità con la gestione delle precedenti annualità, al Settore Sismico della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione dei provvedimenti per l'attuazione sul territorio regionale delle azioni previste dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 780/2021, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

2.1. si utilizza quale criterio per individuare i Comuni destinatari dei contributi per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e contestuale analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, in analogia con la gestione delle precedenti annualità della programmazione 2010-2016, la rilevanza socio-economica delle aree, con particolare riferimento alla popolazione residente, verificata preliminarmente la sussistenza di condizioni minime necessarie, vale a dire che i Comuni devono disporre di un Piano di Protezione Civile o Piano di Emergenza e di un PRGC adeguato al Piano Assetto Idrogeologico (PAI) o comunque di un quadro del dissesto condiviso con le strutture tecniche regionali;

2.2. il Dirigente del Settore Sismico, quale responsabile del procedimento, provvede all'approvazione dell'elenco dei Comuni beneficiari dei contributi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a) per studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza;

2.3. i contributi per interventi strutturali sono destinati esclusivamente ad interventi di miglioramento sismico o di eventuale demolizione e ricostruzione di edifici ed opere infrastrutturali strategiche di proprietà pubblica, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021, al fine di migliorare la sicurezza sismica delle strutture pubbliche caratterizzate da elevata vulnerabilità ed esposizione;

2.4. il Dirigente del Settore Sismico, quale responsabile del procedimento, provvede all'approvazione degli elenchi relativi agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021, per gli edifici e le opere infrastrutturali di interesse strategico e di proprietà pubblica, in base alle candidature inviate dai comuni, adottando i criteri di priorità previsti nell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021, integrati dall'indice di rischio risultante dalle verifiche sismiche, nel termine di 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande;

2.5. il Dirigente del Settore Sismico, quale responsabile del procedimento, provvede, altresì, alla definizione, nello stesso provvedimento di approvazione di cui al precedente punto, delle tempistiche per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza n. 780/2021, in analogia con le precedenti annualità della programmazione 2010-2016;

2.6. così come previsto dall'articolo 2, comma 6 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021, sarà utilizzata una somma complessiva non superiore al 2% della quota assegnata, per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi;

di dare atto che il presente provvedimento trova copertura con le risorse finanziarie destinate alla Regione Piemonte dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021 corrispondenti a complessivi € 1.180.927,55, interamente incassate dalla Regione Piemonte, iscritte alla Missione 09, Programma 0901, capitoli 227252, 153111 e 118551 del bilancio gestionale 2021/2023, esercizi 2022 e 2023, accertate e impegnate con determinazione dirigenziale n. 2021/3817.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

**Tratto dall' Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 780 del 20 marzo 2021
Allegato 7: elenco dei comuni con $ag \geq 0,125$ g e periodi di classificazione**

Codice Istat	Provincia	Comune	ag	Data di prima classificazione dell'intero territorio comunale	Periodo di declassificazione
01001011	001	Angrogna	0,134746	1982	
01001025	001	Bibiana	0,134084	1982	
01001026	001	Bobbio Pellice	0,134357	1982	
01001032	001	Borgone Susa	0,130664	2003	
01001035	001	Bricherasio	0,134005	1982	
01001040	001	Bruzolo	0,132916	2003	
01001044	001	Bussoleno	0,134353	2003	
01001049	001	Campiglione Fenile	0,133721	1982	
01001053	001	Cantalupa	0,127855	1982	
01001070	001	Cavour	0,131234	2003	
01001076	001	Chianocco	0,133516	2003	
01001080	001	Chiomonte	0,132686	2003	
01001089	001	Coazze	0,131873	1982	
01001093	001	Condove	0,129711	2003	
01001097	001	Cumiana	0,125784	1982	
01001100	001	Exilles	0,130981	2003	
01001103	001	Fenestrelle	0,134368	1982	
01001110	001	Frossasco	0,127893	1982	
01001111	001	Garzigliana	0,130277	1982	
01001114	001	Giaglione	0,134159	2003	
01001115	001	Giaveno	0,128726	1982	
01001117	001	Gravere	0,134325	2003	
01001122	001	Inverso Pinasca	0,134322	1982	
01001139	001	Luserna San Giovanni	0,13479	1982	
01001140	001	Lusernetta	0,134656	1982	
01001145	001	Massello	0,134066	1982	
01001147	001	Mattie	0,134673	2003	
01001149	001	Meana di Susa	0,134392	2003	
01001154	001	Mompantero	0,134269	2003	
01001157	001	Moncenisio	0,132505	2003	
01001169	001	Novalesa	0,133899	2003	
01001173	001	Osasco	0,130199	1982	
01001184	001	Perosa Argentina	0,134544	1982	
01001186	001	Perrero	0,134734	1982	
01001190	001	Pinasca	0,134411	1982	
01001191	001	Pinerolo	0,132971	1982	
01001198	001	Pomaretto	0,134513	1982	
01001200	001	Porte	0,13378	1982	
01001201	001	Pragelato	0,129936	2003	
01001202	001	Prali	0,133961	1982	
01001204	001	Pramollo	0,134675	1982	
01001205	001	Prarostino	0,133637	1982	
01001222	001	Roletto	0,12901	1982	
01001226	001	Rorà	0,134857	1982	
01001227	001	Roure	0,134765	1982	
01001232	001	Salbertrand	0,126709	2003	

01001234	001	Salza di Pinerolo	0,133714	1982	
01001239	001	San Didero	0,131876	2003	
01001242	001	San Germano Chisone	0,134294	1982	
01001245	001	San Giorio di Susa	0,133678	2003	
01001250	001	San Pietro Val Lemina	0,131894	1982	
01001254	001	San Secondo di Pinerolo	0,133362	1982	
01001256	001	Sant'Antonino di Susa	0,129232	1982	
01001270	001	Susa	0,134474	2003	
01001275	001	Torre Pellice	0,134922	1982	
01001281	001	Usseaux	0,133657	1982	
01001282	001	Usseglio	0,131988	2003	
01001283	001	Vaie	0,125412	2003	
01001291	001	Venaus	0,134151	2003	
01001305	001	Villar Focchiardo	0,132062	1982	
01001306	001	Villar Pellice	0,134717	1982	
01001307	001	Villar Perosa	0,133664	1982	
01004001	004	Acceglio	0,126237	2003	
01004002	004	Aisone	0,148088	2003	
01004005	004	Alto	0,127242	2003	
01004009	004	Bagnolo Piemonte	0,134879	1982	
01004012	004	Barge	0,134623	2003	
01004017	004	Bellino	0,127006	2003	
01004022	004	Bernezzo	0,143128	2003	
01004025	004	Borgo San Dalmazzo	0,145987	2003	
01004028	004	Boves	0,137715	2003	
01004031	004	Briga Alta	0,145345	2003	
01004032	004	Brondello	0,131798	2003	
01004033	004	Brossasco	0,135642	2003	
01004034	004	Busca	0,136541	2003	
01004038	004	Canosio	0,134356	2003	
01004039	004	Caprauna	0,126935	2003	
01004040	004	Caraglio	0,141142	2003	
01004044	004	Cartignano	0,139496	2003	
01004047	004	Casteldelfino	0,132688	2003	
01004053	004	Castelmagno	0,143048	2003	
01004060	004	Celle di Macra	0,139621	2003	
01004064	004	Cervasca	0,139178	2003	
01004075	004	Costigliole Saluzzo	0,126369	2003	
01004077	004	Crissolo	0,134768	2003	
01004078	004	Cuneo	0,135482	2003	
01004079	004	Demonte	0,14935	2003	
01004082	004	Dronero	0,140177	2003	
01004083	004	Elva	0,133372	2003	
01004084	004	Entracque	0,150281	2003	
01004085	004	Envie	0,132731	2003	
01004092	004	Frassinò	0,136766	2003	
01004093	004	Gaiola	0,147429	2003	
01004094	004	Gambasca	0,133827	2003	
01004103	004	Isasca	0,13407	2003	
01004110	004	Limone Piemonte	0,146301	2003	
01004112	004	Macra	0,137892	2003	
01004119	004	Marmora	0,13663	2003	
01004121	004	Martiniana Po	0,133438	2003	

01004122	004	Melle	0,136781	2003	
01004123	004	Moiola	0,148622	2003	
01004138	004	Montemале di Cuneo	0,140167	2003	
01004139	004	Monterosso Grana	0,145953	2003	
01004154	004	Oncino	0,134987	2003	
01004155	004	Ormea	0,129283	2003	
01004156	004	Ostana	0,134917	2003	
01004157	004	Paesana	0,135137	2003	
01004158	004	Pagno	0,129852	2003	
01004166	004	Piasco	0,130741	2003	
01004167	004	Pietraporzio	0,129196	2003	
01004172	004	Pontechianale	0,12949	2003	
01004173	004	Pradleves	0,143232	2003	
01004174	004	Prazzo	0,131965	2003	
01004180	004	Revello	0,133056	2003	
01004181	004	Rifreddo	0,133712	2003	
01004182	004	Rittana	0,145607	2003	
01004183	004	Roaschia	0,149145	2003	
01004185	004	Robilante	0,143182	2003	
01004187	004	Roccabruna	0,139154	2003	
01004191	004	Roccasparvera	0,145658	2003	
01004192	004	Roccavione	0,146783	2003	
01004197	004	Rossana	0,135386	2003	
01004203	004	Saluzzo	0,127759	2003	
01004204	004	Sambuco	0,133384	2003	
01004205	004	Sampeyre	0,136519	2003	
01004207	004	San Damiano Macra	0,14045	2003	
01004209	004	Sanfront	0,134925	2003	
01004224	004	Stroppo	0,13689	2003	
01004233	004	Valdieri	0,150219	2003	
01004234	004	Valgrana	0,141966	2003	
01004235	004	Valloriate	0,148962	2003	
01004237	004	Venasca	0,135228	2003	
01004239	004	Vernante	0,148765	2003	
01004240	004	Verzuolo	0,127741	2003	
01004243	004	Vignolo	0,141112	2003	
01004247	004	Villar San Costanzo	0,137435	2003	
01004248	004	Vinadio	0,14491	2003	
01103006	103	Baceno	0,13094	2003	
01103067	103	Trasquera	0,125008	2003	
01103071	103	Varzo	0,132566	2003	